

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA

Segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito “TUB”) e successive modifiche e integrazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 51; 53, comma 1, lett. d); 66; 67, comma 1, lett. d); 108, commi 1 e 4; 109, comma 2; 114-*quinquies*.2, commi 1 e 2; 114-*quaterdecies*, commi 1 e 2, del TUB in materia di vigilanza informativa e regolamentare nei confronti di banche, gruppi bancari, intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB, gruppi finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito “TUF”) e successive modifiche e integrazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 6, comma 1, lett. *c-bis*); 6-*bis*, comma 1; 47, comma 3; 4-*sexies*.1, comma 6, lett. c), del TUF, in materia vigilanza informativa e regolamentare nei confronti di soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, depositari e fornitori di servizi di *crowdfunding*;

Considerati gli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02) del 25 febbraio 2019, che specificano i compiti delle autorità competenti per la vigilanza sui contratti di esternalizzazione;

Considerati gli Orientamenti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in materia in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* (ESMA50-164-4285) del 10 maggio 2021, che specificano i compiti delle autorità competenti per vigilanza sui contratti di esternalizzazione di servizi *cloud*;

EMANA

le allegate disposizioni che introducono una segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali per gli intermediari vigilati.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale

firma 1

Delibera 166/2023

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI PER GLI INTERMEDIARI VIGILATI



2023

Indice

<i>Premessa</i>	pag.	3
Capitolo 1 – Istruzioni.....	pag.	5
<i>Sezione I – Disposizioni di carattere generale</i>	pag.	6
<i>Sezione II – Istruzioni per la compilazione dei flussi segnaletici</i>	pag.	14
Capitolo 2 – Norme transitorie.....	pag.	30
<i>Norme transitorie</i>	pag.	31

Premessa

La segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali ha come obiettivo la raccolta di informazioni sui contratti di esternalizzazione degli intermediari vigilati, sui fornitori e subfornitori di servizi, nonché sulla tipologia di funzioni esternalizzate.

La raccolta di questi dati è funzionale all'analisi e al monitoraggio dei rischi derivanti dal ricorso a terze parti per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività proprie degli intermediari vigilati, al fine di assicurare la stabilità degli intermediari stessi e del sistema bancario e finanziario. Le informazioni sono pertanto strumentali all'esercizio dell'attività di vigilanza; inoltre, esse rilevano in particolare per l'individuazione e la valutazione di eventuali situazioni di concentrazione di fornitori di servizi, in linea con le previsioni europee ⁽¹⁾.

Formano oggetto di segnalazione, in particolare, **il contratto di esternalizzazione**, le informazioni sugli intermediari vigilati firmatari degli accordi e, ove diversi, sugli intermediari che utilizzano i servizi prestati dai fornitori (c.d. utilizzatori), sui fornitori di servizi ai quali lo svolgimento delle funzioni aziendali è affidato e sugli eventuali subfornitori, ove presenti.

Al riguardo, agli intermediari è richiesto di fornire sempre – salvo diversamente indicato nelle Istruzioni per la compilazione – le seguenti informazioni:

- **per tutti gli accordi di esternalizzazione**, informazioni di dettaglio in particolare su: alcune previsioni dei contratti (ad es. durata, termini di rinnovo e di preavviso, costo); firmatari e utilizzatori dei contratti; fornitori di servizi; tipologia e caratteristiche della funzione esternalizzata (ad es. la categoria dell'attività esternalizzata e la data in cui, se del caso, ne è stata valutata l'essenzialità e l'importanza); per i servizi erogati in modalità *cloud computing*, il modello di *cloud* utilizzato e il *provider cloud*;
- **per gli accordi di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti (FEI) o di funzioni operative importanti (FOI)**, sono richieste ulteriori informazioni tra l'altro sui seguenti aspetti: la motivazione per la classificazione a FEI/FOI; la valutazione dei rischi derivanti dall'esternalizzazione della FEI/FOI; l'organo decisionale che ha deliberato l'esternalizzazione; le verifiche di audit effettuate e pianificate; la valutazione del livello di sostituibilità del fornitore di servizi; la subesternalizzazione e gli eventuali subfornitori; il paese di erogazione dei servizi e quello di memorizzazione dei dati.

Con le presenti istruzioni si forniscono indicazioni per la compilazione della segnalazione. L'inoltro dei flussi informativi da parte degli intermediari vigilati ha periodicità annuale. Nel Capitolo I sono riportate le disposizioni generali relative alla segnalazione (Sezione I) e le istruzioni per la compilazione delle singole voci e sottovoci (Sezione II).

⁽¹⁾ In particolare, gli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02) e gli Orientamenti dell'ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* (ESMA50-164-4285) attribuiscono infatti alle autorità di vigilanza il compito, tra l'altro, di valutare il ricorso all'esternalizzazione da parte degli intermediari vigilati con particolare riferimento ai rischi di concentrazione derivanti da molteplici accordi di esternalizzazione con uno stesso fornitore di servizi o con fornitori di servizi strettamente connessi, a livello di singolo intermediario e settoriale.

Premessa

La struttura della segnalazione prevede l'invio di dati su sei fenomeni principali: 1) Informazioni sul contratto; 2) Firmatario del contratto; 3) Utilizzatore del contratto; 4) Categoria della funzione esternalizzata; 5) Fornitore di servizi; 6) Funzione essenziale o importante (FEI o FOI).

Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie salvo diversamente specificato.

Nell'economia della segnalazione assume particolare importanza il **codice Anagrafe Soggetti (codice AS)**, che andrà indicato per i fornitori e gli eventuali subfornitori, nonché per la capogruppo del gruppo di appartenenza di questi soggetti, ove presente. La disponibilità del codice AS consente di sfruttare le informazioni anagrafiche già presenti nelle basi di dati tenute dalla Banca d'Italia; ciò riduce il rischio di segnalazioni non corrette e contribuisce a contenere gli oneri segnaletici per gli intermediari. Qualora gli intermediari vigilati destinatari degli obblighi segnaletici non dispongano del codice AS dei soggetti per i quali esso è richiesto, gli intermediari sono tenuti ad attivarsi per richiedere alla Banca d'Italia il censimento di questi soggetti nell'Anagrafe Soggetti e la generazione del relativo codice ⁽²⁾.

Il quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione (Allegato 1) e le informazioni sul codice Anagrafe Soggetti (codice AS) nonché le istruzioni per l'individuazione del codice AS e per il censimento delle terze parti (Allegato 2) sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia nella pagina della segnalazione in materia di esternalizzazione.

⁽²⁾ Le Istruzioni per l'individuazione del codice AS e il censimento delle terze parti sono fornite nell'Allegato 2 alla presente segnalazione, pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Capitolo 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Capitolo 1

ISTRUZIONI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB):

- art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti;
- art. 53, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche;
- art. 66, che attribuisce alla Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, il potere di richiedere alla capogruppo la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile;
- art. 67, comma 1, lett. d), il quale prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 108, comma 1, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, inter alia, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB;
- art. 108, comma 4, il quale prevede che gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto;
- art. 109, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di esercitare la vigilanza su base consolidata sui gruppi finanziari e sulle relative capogruppo, inclusi i poteri di impartire disposizioni generali concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, tra l'altro in materia di organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art. 114-*quinquies*.2, comma 1, il quale prevede che gli istituti di moneta elettronica inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

Capitolo 1 – Istruzioni

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 114-*quinquies*.2, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di moneta elettronica;
- art. 114-*quaterdecies*, comma 1, il quale prevede che gli istituti di pagamento inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- art. 114-*quaterdecies*, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, tra l'altro, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti di pagamento;

dalle seguenti disposizioni del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF):

- art. 6, comma 1, lettera *c-bis*, che attribuisce poteri regolamentari alla Banca d'Italia, sentita la Consob, con riferimento agli obblighi dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio tra l'altro in materia di requisiti generali di organizzazione, esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività;
- art. 6-*bis*, comma 1, il quale prevede che la Banca d'Italia possa chiedere ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, nell'ambito delle competenze previste all'articolo 5 del TUF, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti;
- art. 47, comma 3, che attribuisce poteri regolamentari alla Banca d'Italia per l'assunzione dell'incarico di depositario;
- art. 4-*sexies*.1, comma 6, lettera c), che individua la Banca d'Italia come autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento *crowdfunding* in materia di, inter alia, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative, e comma 10, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, i poteri di vigilanza informativa e regolamentare previsti dal TUF in materia di disciplina degli intermediari;
- dell'articolo 7, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere, tra l'altro, di richiedere l'invio di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Vengono inoltre in rilievo:

- gli “*Orientamenti in materia di esternalizzazione*” dell'Autorità bancaria europea (EBA), (EBA/GL/2019/02) del 25 febbraio 2019;

- gli “*Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud*” dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), (ESMA50-164-4285) del 10 maggio 2021.

2. Definizioni

Ai fini della presente segnalazione, si forniscono le seguenti definizioni:

1. “*Circolare n. 285/2013*”, la Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
2. “*Circolare n. 288/2015*”, la Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015 e successivi aggiornamenti;
3. “TUF”, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni;
4. “*Regolamento 5 dicembre 2019*”, il Regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF e successive modificazioni;
5. “Regolamento (UE) 231/2013”, il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
6. “TUB”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni;
7. “*Disposizioni per IP e IMEL*”, le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica della Banca d’Italia del 17 maggio 2016 e successive modificazioni;
8. “RGCR”, il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d’Italia del del 19 gennaio 2015 e successive modificazioni;
9. “*Regolamento crowdfunding*”, il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;
10. “*Orientamenti dell’EBA in materia di esternalizzazione*”, gli Orientamenti in materia di esternalizzazione dell’Autorità bancaria europea (EBA) del 25 febbraio 2019 (EBA/GL/2019/02);
11. “*Orientamenti dell’ESMA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud*”, gli Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*

dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) del 10 maggio 2021 (ESMA50-164-4285);

12. “*esternalizzazione*”, l’accordo in qualsiasi forma tra un intermediario vigilato e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività che sarebbe altrimenti svolto dallo stesso intermediario ⁽¹⁾. Ai fini della presente segnalazione, rientra nell’esternalizzazione la delega come definita all’articolo 31, paragrafo 1, del Regolamento 5 dicembre 2019;
13. “*subesternalizzazione*”, la situazione in cui il fornitore di servizi nell’ambito di un accordo di esternalizzazione trasferisce ulteriormente una funzione esternalizzata a un altro fornitore di servizi ⁽²⁾. Ai fini della presente segnalazione, rientra nella subesternalizzazione la sub-delega di cui all’articolo 55 del Regolamento 5 dicembre 2019;
14. “*fornitore di servizi*”, un soggetto terzo che svolge o realizza in tutto o in parte un processo, un servizio o un’attività esternalizzata nell’ambito di un accordo di esternalizzazione ⁽³⁾;
15. “*funzione essenziale o importante*” (FEI),
 - la funzione essenziale o importante come definita: a) per le banche e le SIM di classe 1, dalle disposizioni della Circolare 285/2015, Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. I, par. 3; b) per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento, dall’articolo 4, comma 1, del Regolamento 5 dicembre 2019; c) per gli intermediari che prestano servizi di gestione collettiva del risparmio, dall’articolo 31, comma 1, del Regolamento 5 dicembre 2019;
 - la funzione operativa importante (FOI) come definita o disciplinata: a) per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, dalle disposizioni di vigilanza per IP e IMEL, Capitolo 6, Allegato B; b) per gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 TUB, dalle disposizioni della Circolare 288/2015, Titolo III, Cap. 1, Sez. I, par. 3, lett. h;
 - per i fornitori di servizi *crowdfunding*, una funzione operativa importante ossia la funzione operativa la cui anomalia nell’esecuzione o la mancata esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità del fornitore di servizi

⁽¹⁾ La definizione è in linea con quella prevista: a) per le banche e le SIM di classe 1, nella Circolare 285/2015, Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. I, par. 3; b) per gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 TUB, nella Circolare 288/2015, Titolo III, Cap. 1, Sez. I, par. 3, lett. j; c) per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, all’articolo 2, comma 1, numero 4, del Regolamento 5 dicembre 2019.

⁽²⁾ La definizione è in linea con quella prevista: a) per le banche e le SIM di classe 1, nella Circolare 285/2015, Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. I, par. 3; b) per gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 TUB, nella Circolare 288/2015, Titolo III, Cap. 1, Sez. V, par. 1.

⁽³⁾ La definizione è in linea con quella prevista, per le banche e le SIM di classe 1, nella Circolare 285/2012015, Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. I, par. 3.

di *crowdfunding* di conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione oppure comprometterebbe gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità della sua attività;

16. “*provider cloud*”, la terza parte, diversa dal fornitore di servizi o dall’eventuale subfornitore di servizi, sul cui cloud è ospitata l’applicazione del fornitore o dell’eventuale subfornitore di servizi e di cui questi ultimi si avvalgono per l’erogazione dell’attività esternalizzata basata su cloud;
17. “*funzione esternalizzata basata su cloud*”, la funzione esternalizzata che consiste nella fornitura di servizi di *cloud computing* o che il fornitore o il subfornitore di servizi offrono ricorrendo a servizi di *cloud computing* erogati da essi stessi o da *provider cloud*, anche qualora questi ultimi non siano menzionati nel contratto di esternalizzazione;
18. “*servizi cloud*”: servizi IT di *cloud computing*, ossia erogati tramite un modello che consente l’accesso in rete diffuso, conveniente e su richiesta a un gruppo condiviso di risorse informatiche configurabili (ad esempio reti, server, memorie, applicazioni e servizi), che possono essere forniti e messi a disposizione rapidamente con un minimo di attività gestionale o di interazione con il fornitore del servizio ⁽⁴⁾. Si forniscono, di seguito, le definizioni dei modelli di distribuzione di *cloud computing*:
 - *Cloud pubblico (public cloud)*: servizi *cloud* erogati a un vasto numero di clienti con funzionalità offerte in maniera aperta e condivisa;
 - *Cloud privato (private cloud)*: servizi *cloud* disponibili per l’utilizzo esclusivo da parte di un unico soggetto;
 - *Cloud di comunità (community cloud)*: servizi *cloud* disponibili per l’utilizzo esclusivo da parte di una specifica comunità di soggetti, compresa una pluralità di intermediari finanziari e altre società appartenenti a un unico gruppo;
 - *Cloud ibrido (hybrid cloud)*: servizi IT erogati da una combinazione di diverse infrastrutture che comprendono cloud privati o pubblici e *data center on-premise*.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, ai seguenti intermediari quando non appartenenti a un gruppo bancario significativo ⁽⁵⁾ o meno significativo iscritto all’albo previsto dall’art. 64

⁽⁴⁾ La definizione è in linea con quella prevista: a) per le banche e le SIM di classe 1, nella Circolare 285/2015, Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. I, par. 3; b) per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, all’articolo 2, comma 1, numero 17, del Regolamento 5 dicembre 2019.

⁽⁵⁾ Le informazioni sulle esternalizzazioni degli intermediari appartenenti a gruppi bancari significativi sono oggetto di

TUB, a un gruppo finanziario iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 TUB o a un gruppo di imprese di investimento iscritto all'albo previsto dall'art. 11 TUF:

- a) banche italiane meno significative;
- b) intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 TUB, incluse le società fiduciarie iscritte nella sezione separata del medesimo albo;
- c) istituti di pagamento;
- d) istituti di moneta elettronica;
- e) società di gestione del risparmio;
- f) SICAV e SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;
- g) SIM di classe 2 e 3;
- h) fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, ossia i fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2020/1503 diversi da banche, SIM, IP, IMEL e intermediari finanziari *ex art.* 106 del TUB;
- i) succursali italiane di banche comunitarie e succursali di imprese di investimento comunitarie autorizzate come depositari, limitatamente alle esternalizzazioni di funzioni strumentali all'attività di depositario ⁽⁶⁾ – ivi incluse le attività operative e di controllo svolte dalla casa madre europea in favore della succursale ⁽⁷⁾ – qualora non già segnalate nella rilevazione BCE;
- j) Patrimonio Bancoposta, anche in relazione ai contratti di esternalizzazione stipulati da Poste Italiane S.p.A. per conto della medesima e agli affidamenti disciplinati dalle Disposizioni di Vigilanza di cui alla Circolare n. 285/2013 (Parte Quarta, Capitolo 1).

– su base consolidata:

- i. alle capogruppo di gruppi bancari meno significativi iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 TUB;

apposita rilevazione a cura della BCE. Per ridurre gli oneri in capo agli intermediari, la presente proposta di segnalazione è complementare alla rilevazione condotta dalla BCE; il quadro completo sul fenomeno dell'*outsourcing* in Italia è dato dall'analisi, a cura della Banca d'Italia, dei dati raccolti nella rilevazione BCE e nella presente segnalazione.

⁽⁶⁾ In linea con le disposizioni del RGCR, Tit. VIII, Cap. 1, Sez. II, par. 1, punto 2 e nota 2, le funzioni di depositario sono esercitate direttamente dalla succursale in Italia; si considerano pertanto esternalizzate le attività operative e di controllo svolte dalla casa madre europea in favore della succursale e strumentali all'esercizio delle funzioni di depositario.

⁽⁷⁾ Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie o di imprese di investimento comunitarie che operano come depositari, le informazioni possono essere fornite direttamente dai dirigenti responsabili / legale rappresentante della succursale, ove non già fornite dalla casa madre europea alla BCE nell'ambito della rilevazione sull'*outsourcing*.

- ii. alle capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB;
- iii. alle imprese madri nell'UE di gruppi di imprese di investimento iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF.

Nel caso di applicazione delle presenti disposizioni su base consolidata:

- la capogruppo o l'impresa madre nell'UE segnala alla Banca d'Italia soltanto i contratti di esternalizzazione sottoscritti dalla stessa e dai componenti italiani del gruppo, quando gli utilizzatori sono la capogruppo stessa e/o intermediari italiani appartenenti al gruppo ⁽⁸⁾. Nei casi di contratti stipulati da società strumentali italiane, la segnalazione è dovuta solo con riferimento ai contratti di esternalizzazione per i quali gli utilizzatori sono intermediari italiani appartenenti al gruppo;
- la capogruppo o l'impresa madre nell'UE invia un unico flusso segnaletico contenente le informazioni relative a sé stessa e quelle relative ai componenti italiani del gruppo ⁽⁹⁾;
- sono esclusi dall'obbligo segnaletico gli accordi di esternalizzazione effettuati dagli operatori del microcredito inclusi nel gruppo.

4. Frequenza, termini e modalità di invio

La segnalazione ha periodicità annuale con data di riferimento 31 dicembre. Gli intermediari sono tenuti a inviare i dati alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di riferimento.

Le informazioni sono trasmesse tramite la piattaforma INFOSTAT.

5. Valuta di segnalazione

Gli importi oggetto di segnalazione sono espressi in **unità di euro**. I dati in euro sono arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Gli importi in valuta sono indicati nel loro controvalore in euro, utilizzando i tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca centrale europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute si applicano i tassi di cambio comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici ⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ Ai fini della segnalazione, si prendono in considerazione i contratti di esternalizzazione sottoscritti dagli intermediari italiani inclusi nell'ambito del perimetro di consolidamento prudenziale.

⁽⁹⁾ La capogruppo invia un'unica segnalazione distinguendo le informazioni per ciascuna componente del gruppo attesa.

⁽¹⁰⁾ Reuter, Telerate, ecc.

6. Individuazione e attribuzione del codice Anagrafe Soggetti (codice AS)

Gli intermediari segnalano i fornitori, gli eventuali subfornitori e, ove presenti, le entità capogruppo del fornitore e del subfornitore, mediante l'utilizzo del **codice Anagrafe Soggetti** (codice AS) ⁽¹¹⁾. Nell'[Allegato 2, pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia](#), sono indicate le modalità con cui gli enti segnalanti possono individuare il codice AS dei fornitori di servizi, degli eventuali subfornitori e, ove presenti, delle entità capogruppo di fornitori e subfornitori; nel caso in cui questi soggetti non siano già registrati nell'anagrafe, sono fornite indicazioni per richiederne il censimento alla Banca d'Italia ⁽¹²⁾.

⁽¹¹⁾ L'Anagrafe Soggetti è il registro di riferimento che gli enti tenuti agli obblighi segnaletici a carattere nominativo utilizzano per lo scambio informativo con la Banca d'Italia. Il Codice AS è un codice univoco con il quale una persona fisica o giuridica viene identificata negli archivi anagrafici di Banca d'Italia.

⁽¹²⁾ Cfr. Allegato 2, pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia. Le motivazioni alla base della richiesta del codice AS sono illustrate nella Premessa.

SEZIONE II

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FLUSSI SEGNALETICI

1. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ESTERNALIZZAZIONE

I valori ammessi per gli attributi della segnalazione sono elencati nell'Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

VOCE: 1000

00 INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Sono richieste le seguenti informazioni:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario del contratto diverso dal fornitore di servizi.

Data inizio

Data di inizio del contratto, intesa come la data di avvio dell'esternalizzazione.

Data scadenza

Data di fine del contratto, intesa come la data di cessazione dell'esternalizzazione.

Da valorizzare con il codice residuale se il contratto non ha una scadenza definita.

Data prossimo rinnovo

Data prevista per l'eventuale rinnovo, indicata nel contratto o pianificata tra le parti.

Da valorizzare con il codice residuale se il rinnovo non è previsto.

Periodo preavviso per fornitore

Numero minimo di giorni di preavviso che l'intermediario è tenuto a dare al fornitore di servizi quando intende porre fine al contratto di esternalizzazione.

Da valorizzare con il codice residuale se non previsto.

Periodo preavviso per intermediario

Numero minimo di giorni di preavviso che il fornitore è tenuto a dare all'intermediario quando intende porre fine al contratto di esternalizzazione.

Da valorizzare con il codice residuale se non previsto.

Costo annuo

Costo annuo per la prestazione dei servizi esternalizzati, depurato dall'IVA, di competenza dell'anno di riferimento. Qualora il contratto sia stato attivato nel corso dell'anno di riferimento, occorre segnalare l'importo stimato per l'intero anno (anche se la prestazione effettiva ha riguardato soltanto una parte dell'anno).

Inoltre, nel caso in cui il contratto preveda anche lo svolgimento di attività diverse dai servizi esternalizzati oggetto della segnalazione, andrà indicato il costo annuo stimato riferibile alle sole attività esternalizzate.

Esternalizzazione infragruppo

Indica se il fornitore appartiene allo stesso gruppo, nell'ambito del perimetro di consolidamento prudenziale o contabile, o allo stesso sistema di tutela istituzionale (IPS) dell'intermediario che esternalizza le funzioni.

Nel caso in cui il fornitore di servizi infragruppo subesternalizzi a sua volta tutte le attività a un subfornitore di servizi esterno al gruppo o all'IPS, il contratto **non** va considerato come infragruppo.

I valori ammessi sono "Si", "No".

Data ultima valutazione a FEI

La data più recente nella quale è stata effettuata la valutazione della essenzialità o importanza della funzione esternalizzata.

Valutazione conformità

Indica se il contratto di esternalizzazione è stato esaminato e se è stata accertata la sua conformità a leggi, regolamenti, disposizioni europee e nazionali, indicazioni dell'autorità di vigilanza (ad es. da parte dell'ufficio legale o della funzione di *compliance* del soggetto che esternalizza).

I valori ammessi sono "Si", "No".

Note

Campo di testo libero, riservato alle informazioni aggiuntive – ulteriori e diverse da quelle già indicate in altri campi della segnalazione – che il soggetto segnalante ritenga opportuno fornire in relazione al contratto di esternalizzazione.

Da valorizzare con il codice residuale qualora non compilato.

2. INFORMAZIONI SUL FIRMATARIO DEL CONTRATTO

I valori ammessi per gli attributi della segnalazione sono elencati nell'Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

VOCE: 1010

00 FIRMATARIO CONTRATTO

Soggetto, diverso dal fornitore di servizi, firmatario del contratto di esternalizzazione. Il soggetto firmatario può coincidere o essere diverso dal soggetto o dai soggetti che esternalizzano le proprie funzioni nell'ambito del contratto (c.d. utilizzatore/i) ⁽¹⁾. Qualora il firmatario e l'utilizzatore del contratto coincidano, il segnalante è tenuto comunque a compilare entrambi i campi della segnalazione ⁽²⁾.

Per ciascun contratto deve essere segnalata almeno una occorrenza della presente voce.

Sono richieste le seguenti informazioni:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario, diverso dal fornitore di servizi.

Firmatario

Codice AS del soggetto, diverso dal fornitore di servizi, firmatario del contratto.

Codice LEI firmatario

Il codice LEI ⁽³⁾ del soggetto firmatario.

Da valorizzare con il codice residuale se il firmatario non dispone di un codice LEI.

⁽¹⁾ Ad esempio, il firmatario e l'utilizzatore del contratto possono non coincidere nel caso in cui il contratto con il fornitore sia sottoscritto dalla capogruppo di un gruppo bancario o finanziario ma preveda l'erogazione dei servizi a favore unicamente delle altre società del gruppo.

⁽²⁾ In questo caso, il codice contratto, il codice AS e, ove presente, il codice LEI del firmatario e dell'utilizzatore indicati nella segnalazione coincideranno. Per le succursali depositarie di banche o imprese di investimento europee autorizzate a prestare in Italia servizi di depositario il codice AS della succursale è diverso dal codice AS della casa madre.

⁽³⁾ Il codice LEI (*Legal Entity identifier*) è un codice alfanumerico di 20 caratteri basato sullo [Standard ISO 17442](#), sviluppato dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO). È un codice di identificazione univoca internazionale delle persone giuridiche. La raccomandazione europea ESRB\2020\12 "*on identification of legal entities*" raccomanda l'utilizzo del codice nelle segnalazioni finanziarie per individuare l'entità giuridica soggetta all'obbligo di segnalazione e qualsiasi altra entità giuridica oggetto di segnalazione che abbia un codice LEI.

3. INFORMAZIONI SULL'UTILIZZATORE O SUGLI UTILIZZATORI DEL CONTRATTO

I valori ammessi per gli attributi della segnalazione sono elencati nell'Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

VOCE: 1020

00 UTILIZZATORE CONTRATTO

Intermediario vigilato che utilizza i servizi forniti dal fornitore di servizi nell'ambito del contratto di esternalizzazione. L'utilizzatore può coincidere o essere diverso dal soggetto firmatario del contratto (c.d. utilizzatore/i) ⁽⁴⁾. Qualora l'utilizzatore e il firmatario del contratto coincidano, il segnalante è tenuto comunque a compilare entrambi i campi della segnalazione ⁽⁵⁾.

Per ciascun contratto deve essere segnalata almeno una occorrenza della presente voce.

Sono richieste le seguenti informazioni:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario diverso dal fornitore di servizi.

Utilizzatore

Codice AS del soggetto che utilizza i servizi forniti dal fornitore di servizi nell'ambito del contratto di esternalizzazione.

Codice LEI utilizzatore

Il codice LEI ⁽⁶⁾ del soggetto che utilizza i servizi forniti dal fornitore di servizi nell'ambito del contratto di esternalizzazione.

⁽⁴⁾ Ad esempio, l'utilizzatore (gli utilizzatori) e il firmatario del contratto possono non coincidere nel caso in cui il contratto con il fornitore sia sottoscritto dalla capogruppo di un gruppo bancario o finanziario ma preveda l'erogazione dei servizi a favore unicamente delle altre società del gruppo.

⁽⁵⁾ In questo caso, il codice contratto, il codice AS e, ove presente, il codice LEI dell'utilizzatore e del firmatario indicati nella segnalazione coincideranno. Per le succursali depositarie di banche o imprese di investimento europee autorizzate a prestare in Italia servizi di depositario il codice AS della succursale è diverso dal codice AS della casa madre.

⁽⁶⁾ Il codice LEI (*Legal Entity identifier*) è un codice alfanumerico di 20 caratteri basato sullo [Standard ISO 17442](#), sviluppato dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO). È un codice di identificazione univoca internazionale delle persone giuridiche. La raccomandazione europea ESRB\2020\12 "*on identification of legal entities*" raccomanda l'utilizzo del codice nelle segnalazioni finanziarie per individuare l'entità giuridica soggetta all'obbligo di segnalazione e qualsiasi altra entità giuridica oggetto di segnalazione che abbia un codice LEI.

Capitolo 1 – Istruzioni

Sezione II – Istruzioni per la compilazione dei flussi segnaletici

Da valorizzare con il codice residuale se il soggetto utilizzatore (o i soggetti utilizzatori) non dispone (dispongono) di un codice LEI.

4. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ ESTERNALIZZATA

I valori ammessi per gli attributi della segnalazione sono riportati nell'Allegato 1 “Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione”, pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ⁽⁷⁾.

VOCE: 1030

00 CATEGORIA FUNZIONE ESTERNALIZZATA

Per ciascun contratto deve essere segnalata almeno una occorrenza della presente voce. È possibile segnalare una o più categorie.

Sono richieste le seguenti informazioni:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario diverso dal fornitore di servizi.

Categoria funzione esternalizzata

Codice identificativo della categoria alla quale è riconducibile l'attività esternalizzata. È possibile segnalare una o più categorie. L'elenco delle categorie di attività esternalizzate è contenuto nell'Allegato 1, pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Descrizione funzione esternalizzata

Breve descrizione della funzione esternalizzata.

Da indicare solo nel caso in cui la categoria dell'attività esternalizzata si qualifica come “Altro” (ad esempio, “Servizi di pagamento: Altro”); in tutti gli altri casi, inserire il codice residuale.

Da valorizzare con il codice residuale qualora la categoria o le categorie dell'attività esternalizzata segnalate siano diverse da “Altro”.

⁽⁷⁾ La categoria di funzioni esternalizzate “Attività AML/CFT: Segnalazione di operazioni sospette (303)” fa riferimento alla possibilità per gli intermediari di conferire al responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette della capogruppo o di altra società del gruppo con sede in Italia la delega di cui all'art. 36 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

5. INFORMAZIONI SUL FORNITORE

I valori ammessi per gli attributi della segnalazione sono elencati nell'Allegato 1 “Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione”, pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

VOCE: 1040 - FORNITORE

Per tutte le sottovoci è prevista la classificazione per:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario diverso dal fornitore di servizi.

Fornitore

Codice AS del fornitore di servizi.

04 INFORMAZIONI SUL FORNITORE

Per ciascun contratto deve essere segnalata almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Sono richieste le seguenti informazioni:

Capogruppo fornitore

Codice AS della capogruppo del fornitore di servizi.

Da valorizzare con il codice residuale nel caso in cui il fornitore non appartenga a un gruppo.

Codice LEI fornitore

Il codice LEI ⁽⁸⁾ del fornitore di servizi.

Da valorizzare con il codice residuale se il fornitore di servizi non dispone di un codice LEI.

Denominazione autorità di vigilanza

Denominazione dell'autorità di vigilanza del fornitore di servizi, ove presente.

⁽⁸⁾ Il codice LEI (*Legal Entity identifier*) è un codice alfanumerico di 20 caratteri basato sullo [Standard ISO 17442](#), sviluppato dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO). È un codice di identificazione univoca internazionale delle persone giuridiche. La raccomandazione europea B2\ESRB\2020\12 “*on identification of legal entities*” raccomanda l'utilizzo del codice nelle segnalazioni finanziarie per individuare l'entità giuridica soggetta all'obbligo di segnalazione e qualsiasi altra entità giuridica oggetto di segnalazione che abbia un codice LEI.

Da valorizzare con il codice residuale se non pertinente.

Trattamento dati personali

Indica se il fornitore tratta dati personali nell'ambito di o per la prestazione delle funzioni esternalizzate.

I valori ammessi sono "Si", "No".

Natura dati memorizzati nel *cloud*

Breve descrizione della natura dei dati memorizzati nel *cloud*.

Da valorizzare con il codice residuale se l'attività esternalizzata non è basata sul cloud.

08 PAESE MEMORIZZAZIONE DATI

Paese dove il fornitore di servizi memorizza i dati relativi ai servizi esternalizzati.

Nell'ambito di un singolo contratto, per ciascun fornitore deve essere segnalata almeno una occorrenza della presente sottovoce.

È richiesta la seguente informazione:

Paese memorizzazione dati

Identificativo del paese.

12 PAESE EROGAZIONE SERVIZI

Paese dal quale il fornitore di servizi eroga i servizi esternalizzati.

Nell'ambito di un singolo contratto, per ciascun fornitore deve essere segnalata almeno una occorrenza della presente sottovoce.

È richiesta la seguente informazione:

Paese erogazione servizi

Identificativo del paese.

16 CLOUD SERVICE MODEL

Da non segnalare se la funzione esternalizzata non è basata sul *cloud*. Se invece la funzione esternalizzata è basata sul *cloud*, nell'ambito di un singolo contratto, per ciascun fornitore, deve essere segnalata almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Cloud service model

Identificativo del *cloud service model* dei servizi ICT a supporto delle attività esternalizzate.

I servizi *cloud* si distinguono in tre modelli, a seconda di quanta parte dello *stack* tecnologico è offerta e controllata dal fornitore (ad es. la sola infrastruttura, i servizi di piattaforma *software* di base, l'intero *software*, altri componenti o combinazioni): “IaaS (*Infrastructure as a Service*)”, “PaaS (*Platform as a Service*)” e “SaaS (*Software as a Service*)”.

Da valorizzare con “Altro” se il *cloud service model* non ricade in nessuno dei tre modelli elencati.

20 CLOUD DEPLOYMENT MODEL

Da non segnalare se la funzione esternalizzata non è basata sul *cloud* (cfr. *infra*). Se invece la funzione esternalizzata è basata sul *cloud*, nell'ambito di un singolo contratto, per ciascun fornitore, deve essere segnalata almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Cloud deployment model

Identificativo del *cloud deployment model* dei servizi ICT a supporto delle funzioni esternalizzate.

Il *deployment model* definisce l'accessibilità e la proprietà dei servizi *cloud*, ovvero chi li controlla e dove sono collocati (ad es. servizi *cloud* accessibili a tutti, esclusivi per singola organizzazione o per un insieme di organizzazioni, misti) secondo le seguenti classificazioni: “Public Cloud”, “Private Cloud”, “Hybrid Cloud”, “Community Cloud”.

Da valorizzare con “Altro” se il *cloud deployment model* non ricade in nessuno dei quattro modelli elencati.

24 PROVIDER CLOUD

Soggetto terzo che offre al fornitore o al subfornitore di servizi i servizi *cloud* per le funzioni esternalizzate ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Ad esempio, il provider cloud andrà segnalato nel caso in cui l'intermediario vigilato A esternalizzi al fornitore di servizi B le segnalazioni di vigilanza e il fornitore di servizi B si avvalga per l'erogazione di questa attività di un'applicazione che è ospitata nel cloud di una terza parte C (ad es. Big Tech): in questo caso, il provider cloud da indicare è la terza parte C. Analogamente, anche nel caso in cui il fornitore B si avvalga di uno o più subfornitori di

Da non segnalare se il fornitore non si avvale di servizi *cloud* offerti da terze parti. Qualora il fornitore si avvalga di servizi *cloud* offerti da terze parti, nell'ambito di un singolo contratto, per ciascun fornitore, deve essere segnalata almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Provider Cloud

Codice AS del soggetto che fornisce i servizi *cloud*.

servizi per lo svolgimento, in toto o in parte, dell'attività esternalizzata e il subfornitore (o i subfornitori) si avvalgano per l'erogazione di essa di un'applicazione che è ospitata nel cloud di una terza parte X (o di più terze parti X, Y, ecc.); anche in questo caso, il provider cloud da indicare è la terza parte X (oppure, nel caso di più provider cloud, le terze parti X, Y, ecc.). Si precisa che, nel caso in cui il contratto di esternalizzazione riguardi una funzione non classificata come essenziale o importante, l'intermediario segnalante non è tenuto a segnalare i subfornitori di servizi; andrà invece indicato, ove presente, l'eventuale *provider cloud*.

6. INFORMAZIONI SULLE FUNZIONI ESSENZIALI O IMPORTANTI

I valori ammessi per gli attributi della segnalazione sono elencati nell'Allegato 1 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi della segnalazione", pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

VOCE: 1050 - FUNZIONE ESSENZIALE O IMPORTANTE (FEI)

Informazioni richieste per i soli contratti di esternalizzazione di funzioni classificate come essenziali o importanti (FEI).

Per tutte le sottovoci è prevista la classificazione per:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario, diverso dal fornitore di servizi.

04 INFORMAZIONI SULLA FEI

Data ultima valutazione rischi

La data più recente in cui è stata effettuata la valutazione dei rischi derivanti dall'esternalizzazione cui il contratto si riferisce.

Esito valutazione rischi

Livello di rischio di esternalizzazione risultante dalla valutazione più recente, secondo la scala "Rischio basso", "Rischio medio", "Rischio alto".

Nell'individuazione del livello, i soggetti segnalanti tengono conto, tra l'altro, dell'impatto dell'accordo di esternalizzazione in termini di: rischi operativi, compresi rischi legali e reputazionali; rischi di concentrazione; rischi derivanti dalla facoltà di subesternalizzare e dall'utilizzo di complesse catene di subfornitori; rischi connessi con il paese in cui ha sede il fornitore o dove sono conservati i dati o da cui sono erogati i servizi.

Organo decisionale

Organo decisionale che ha approvato il contratto di esternalizzazione da individuare tra i seguenti: "Consiglio di amministrazione", "Comitato esecutivo", "Amministratore Delegato / Direttore Generale", "Responsabile di area", "Altro".

Normativa applicabile

Ordinamento giuridico che disciplina lo specifico contratto di *outsourcing*.

Data ultima verifica audit

Data nella quale ha avuto luogo la verifica di audit più recente sulle funzioni svolte dai fornitori di servizi. Ci si riferisce alle verifiche di audit condotte da personale qualificato dell'utilizzatore, da un team congiunto con altri utilizzatori dello stesso fornitore di servizi o da terze parti incaricate dall'utilizzatore ⁽¹⁰⁾. Non ci si riferisce, quindi, alle verifiche condotte dall'*internal audit* del fornitore di servizi stesso o da auditor o certificatori da esso incaricati, né al monitoraggio periodico o alla revisione della valutazione dei rischi derivanti dall'esternalizzazione da parte dell'utilizzatore.

È possibile indicare la data della fine del trimestre o dell'anno in cui è stata effettuata l'ultima verifica di audit. Da valorizzare con il codice residuale se non è stata condotta alcuna verifica di audit.

Data prossima verifica audit

Data in cui è pianificata la prossima verifica di audit sulle funzioni svolte dal fornitore di servizi. Ci si riferisce alle verifiche di audit condotte da personale qualificato dell'utilizzatore, da un team congiunto con altri utilizzatori dello stesso fornitore di servizi o da terze parti incaricate dall'utilizzatore ⁽¹¹⁾. Non ci si riferisce, quindi, alle verifiche condotte dall'*internal audit* del fornitore di servizi stesso o da auditor o certificatori da esso incaricati, né al monitoraggio periodico o alla revisione della valutazione dei rischi dell'esternalizzazione da parte dell'utilizzatore.

È possibile segnalare la data della fine del trimestre o dell'anno in cui è pianificata la prossima verifica di audit. Da valorizzare con il codice residuale se non è stata pianificata alcuna verifica di audit.

Sostituibilità fornitore

Livello di sostituibilità del fornitore di servizi, secondo la scala “Facile”, “Media”, “Difficile”.

Nell'individuazione del livello di sostituibilità, gli enti segnalanti tengono conto, tra l'altro: dell'effettiva presenza sul mercato di fornitori di servizi alternativi in grado di prestare il medesimo servizio a parità di prestazioni, costi e condizioni, e in considerazione dei tempi di migrazione dei dati e delle esigenze di continuità operativa.

Reinternalizzazione

Livello di difficoltà in caso di eventuale reinternalizzazione della funzione esternalizzata, secondo la scala “Facile”, “Media”, “Difficile”.

⁽¹⁰⁾ Rientrano in tali ipotesi anche i casi di verifiche di audit condotte da soggetti ai quali l'intermediario ha esternalizzato compiti operativi della funzione di *internal audit*.

⁽¹¹⁾ Rientrano in tali ipotesi anche i casi di verifiche di audit condotti da soggetti ai quali l'intermediario ha esternalizzato compiti operativi della funzione di *internal audit*.

Impatto interruzione

Impatto di un'eventuale interruzione della funzione esternalizzata, secondo la scala “Basso”, “Medio”, “Alto”.

Gli enti segnalanti tengono conto del potenziale impatto dell'interruzione almeno su: rispetto delle disposizioni e degli obblighi normativi; livello di esposizione ai rischi; continuità operativa; conto economico; solidità e sostenibilità finanziaria.

Funzione critica in termini di tempo

Indica se la funzione esternalizzata è ritenuta critica in termini di tempo sulla base della valutazione dell'intermediario. La nozione di “criticità in termini di tempo” va intesa in senso ampio ⁽¹²⁾.

I valori ammessi sono “Si”, “No”.

Subesternalizzazione

Indica se il contratto consente il ricorso alla subesternalizzazione ⁽¹³⁾.

I valori ammessi sono “Si”, “No”.

08 MOTIVAZIONE FEI

Motivazione della classificazione come essenziale o importante della funzione esternalizzata.

Per i contratti di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti deve essere segnalata almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Motivazione FEI

Motivazione che ha determinato la classificazione della funzione come essenziale o importante; da individuare tra le seguenti: “rispetto norme”, “risultati finanziari”, “solidità e continuità dei servizi”, “riserva di legge”, “funzioni aziendali di controllo”.

⁽¹²⁾A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che l'esternalizzazione del sistema informativo o delle segnalazioni di vigilanza possano qualificarsi come “critiche in termini di tempo” perché entrambe supportano attività la cui interruzione avrebbe impatti immediati sulle operazioni e sulla capacità dell'intermediario di conformarsi agli obblighi normativi vigenti; nel primo caso, la sostituzione del fornitore e/o la migrazione a un altro sistema operativo possono richiedere procedure lunghe e complesse, mentre nel secondo caso vi sono vincoli normativi, in termini di tempo, per l'effettuazione delle segnalazioni il cui rispetto rientra nella piena responsabilità dell'intermediario che esternalizza.

⁽¹³⁾Nella valorizzazione del campo “Subesternalizzazione” deve essere assicurata coerenza con il dato segnalato alla voce 1054 “Subfornitore”: se il campo “Subesternalizzazione” è valorizzato “no”, ci si attende che la voce 1054 e relativi sottovoci e attributi non siano compilati. Se il campo “Subesternalizzazione” è valorizzato “si”, la voce 1054 va compilata qualora il fornitore abbia esercitato la facoltà di avvalersi di subfornitori, consentita dal contratto di esternalizzazione; al contrario, l'assenza di informazioni nella voce 1054 indica che tale facoltà non è stata esercitata.

12 FORNITORE ALTERNATIVO

Fornitore di servizi alternativo individuato. Il fornitore di servizi alternativo è il fornitore che potrebbe subentrare in sostituzione del fornitore di servizi firmatario del contratto di esternalizzazione.

Per i contratti di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, se esistono fornitori alternativi, possono essere segnalate più occorrenze della presente sottovoce.

La sottovoce non deve essere valorizzata qualora non sia stato individuato alcun fornitore alternativo.

Fornitore alternativo

Denominazione del fornitore alternativo di servizi.

VOCE: 1054 - FUNZIONE ESSENZIALE O IMPORTANTE (FEI) - SUBFORNITORE

Subfornitore o subfornitori di servizi, ove presenti, cui sono affidate parti significative della funzione operativa essenziale o importante esternalizzata; per tutte le sottovoci è prevista la classificazione per:

Codice contratto

Codice di riferimento del contratto di esternalizzazione, assegnato in autonomia dal soggetto firmatario diverso dal fornitore di servizi.

Fornitore

Codice AS del fornitore di servizi di riferimento (ossia il fornitore di servizi che ha subesternalizzato al subfornitore di servizi, in tutto o in parte, le funzioni esternalizzate nell'ambito del contratto di esternalizzazione).

Subfornitore

Codice AS del subfornitore di servizi.

04 INFORMAZIONI SUL SUBFORNITORE

Per i contratti di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti, se esistono subfornitori di servizi, possono essere segnalate più occorrenze della presente sottovoce.

Sono richieste le seguenti informazioni:

Capogruppo subfornitore

Codice AS della capogruppo del subfornitore di servizi.

Da valorizzare con il codice residuale nel caso in cui il fornitore non appartenga a un gruppo.

Trattamento dati personali

Indica se il subfornitore di servizi tratta dati personali ai fini dello svolgimento delle funzioni esternalizzate.

I valori ammessi sono "Si", "No".

08 PAESE MEMORIZZAZIONE DATI

Paese nel quale il subfornitore memorizza i dati.

Nell'ambito di un singolo contratto e con riferimento a un singolo fornitore di riferimento, per ciascun subfornitore deve essere segnalata almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Paese memorizzazione dati

Identificativo del paese.

12 PAESE EROGAZIONE SERVIZI

Paese dal quale il subfornitore eroga i servizi.

Nell'ambito di un singolo contratto e con riferimento a un singolo fornitore di servizi di riferimento, per ciascun subfornitore di servizi deve essere segnalata almeno una occorrenza della presente sottovoce.

Paese erogazione servizi

Identificativo del paese.

Capitolo 2

NORME TRANSITORIE

Capitolo 2

NORME TRANSITORIE

In deroga alle disposizioni del Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 4, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni segnaletiche il termine per l’invio dei dati alla Banca d’Italia è fissato entro il 31 dicembre 2023.

I dati inviati dagli intermediari in sede di prima applicazione fanno riferimento ai contratti di esternalizzazione in essere alla data del 31 dicembre 2022.